

## **TI\_GERICHTE 12.2000.120 vom 25. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.120](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.120)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.120 du 25 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.120 del 25 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 e segg. ad art. 66 OG).

#### **E. 2**

Con la sentenza del 26 luglio 1999 il Tribunale federale ha dapprima rammentato il principio sancito dall'art. 884 cpv. 2 CC secondo cui chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. Esso ha quindi indicato che determinante nel caso di specie era pertanto stabilire se la convenuta, al momento della costituzione del pegno, fosse in buona fede, in altre parole se a quel momento essa non sapesse che l'attrice era comproprietaria del pegno manuale. Ciò premesso, l'Alto tribunale ha provveduto ad annullare la decisione 7 maggio 1999 di questa Camera, argomentando che, dalla documentazione prodotta e richiamata dall'attrice nel suo ricorso (segnatamente i doc. G, H, I e J), arbitrariamente non considerata dai giudici cantonali, risultava che la convenuta aveva proceduto nei suoi confronti con un'esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale indicandola quale terza proprietaria del pegno (in ragione di 1/2) e aveva confermato poi tale circostanza nella successiva istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, dove l'attrice in effetti era stata di nuovo indicata come "terza proprietaria del pegno": tali documenti, a suo giudizio, sembravano dimostrare da parte della convenuta la conoscenza della comproprietà dell'attrice della cartella data in pegno manuale dal marito. Il diverso avviso espresso con decisione 2 marzo 2000 da questa Camera, secondo cui nulla agli atti però deponesse per una conoscenza diretta della convenuta della comproprietà della cartella al momento della sua acquisizione, essendo stato considerato arbitrario con il giudizio di rinvio del 17 luglio 2000 del Tribunale federale, il quale - nonostante quanto indicato da questa Camera al consid. 3.3 della sentenza annullata - ha invece concluso per l'assenza di qualsiasi accertamento nel senso che la conoscenza della convenuta della comproprietà del pegno fosse intervenuta solo dopo l'acquisizione del titolo, se ne deve obbligatoriamente concludere per l'assenza di buona fede della convenuta al momento determinante: ancora nel primo giudizio di rinvio, infatti, i giudici federali avevano specificato che se la banca convenuta fosse risultata a conoscenza della comproprietà dell'attrice della cartella data in

pegno manuale dal marito, essa non solo avrebbe avuto motivo di dubitare della capacità di disporre della cartella stessa da parte del marito, ma aveva addirittura la certezza che egli, senza il consenso della moglie, proprietaria del titolo - non provato - non poteva disporne e in particolare non poteva costituirla in pegno (art. 648 cpv. 2 CC). Appurata con ciò l'assenza di buona fede della convenuta al momento della messa in pegno della cartella ipotecaria qui litigiosa, essa non ha acquisito il diritto di pegno, per cui - contrariamente a quanto preteso dall'appellante - il credito iscritto nell'elenco oneri deve essere cancellato e il titolo deve essere ritornato all'attrice.

### **E. 3**

Infondata è pure la richiesta con cui la convenuta chiede in questa sede di ridurre da fr. 1'400.-- a fr. 750.-- la tassa di giustizia e da fr. 3'400.-- a fr. 2'000.-- le ripetibili per la sede pretorile. Nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la legge concede al giudice un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150): nel caso di specie, pacifico che gli importi assegnati dal Pretore rientrino tra il minimo e il massimo della LTG e della TOA, non vi è pertanto motivo per modificare gli importi assegnati dal primo giudice, oltretutto consoni alla complessità in diritto della questione da risolvere.

### **E. 4**

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

### **E. 5**

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello formulata dall'attrice, qui appellata, la stessa deve senz'altro essere ammessa, il primo giudizio di rinvio avendo stabilito che le possibilità di successo della parte non potevano essere escluse. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria era del resto già stato riconosciuto da questa Camera con la sentenza 2 marzo 2000. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 25 gennaio 1999 della \_\_\_\_\_ è respinto. II. L'istanza 18 febbraio 1999 di assistenza giudiziaria di \_\_\_\_\_ è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 780.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 20.-- **T o t a l e** \_\_\_\_\_ fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. IV. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.